

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la tutela dai rischi che riguardano lo svolgimento di un'attività di vendita, di ristorazione o di fornitura di servizi.



Che cosa è assicurato?

La sezione **Danni ai Beni** contiene:

✓ **Incendio e relative condizioni particolari**, riguarda i danni al fabbricato e al contenuto provocati da incendio, ma anche da altre cause, quali ad esempio il fulmine, l'esplosione, lo scoppio, il fumo, il crollo del fabbricato provocato da sovraccarico di neve, l'urto di un veicolo e da una serie di garanzie particolari di seguito elencate: ricorso terzi; beni assicurati a condizioni speciali; eventi socio-politici; eventi atmosferici; spargimento d'acqua; ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua; fenomeno elettrico; diaria per interruzione di esercizio. **Si può scegliere di assicurarsi solo per i danni al fabbricato o al contenuto o per entrambi.**

✓ **Furto**, riguarda i danni da furto e da rapina avvenuti all'interno dell'esercizio commerciale assicurato e da furto, scippo o rapina dei valori avvenuto durante il trasporto degli stessi.

✓ **Cristalli**, riguarda i danni di rottura di lastre facenti parte dei beni assicurati.

Per i **danni al fabbricato da incendio**, la somma assicurata può essere scelta tra un minimo di €50.000 e un massimo di €200.000.

Per i **danni al contenuto da incendio**, la somma assicurata può essere scelta tra un minimo di €20.000 e un massimo di €75.000.

Per i **danni da furto**, la somma assicurata può essere scelta tra un minimo di €5.000 e un massimo di €75.000.

Per la **garanzia cristalli**, la somma assicurata può essere scelta tra un minimo di €1.000 e un massimo di €5.000.



Che cosa non è assicurato?

✗ **Non sono assicurabili** gli esercizi commerciali con più di 5 addetti, gli esercizi di vendita all'ingrosso, le attività artigianali e produttive relative alle attività assicurabili, i negozi di antiquariato, di fiori secchi, di stampe e i supermercati con superficie superiore a 1.000 mq.

Danni ai Beni

Le garanzie **Incendio e relative condizioni particolari** non sono operanti in caso di danni:

✗ di smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente garanzia;

✗ subiti dalle merci in refrigerazione, per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

L'esclusione del presente punto è operante solo per la garanzia sovraccarico neve, causati:

✗ da valanghe, slavine, gelo;

✗ ai fabbricati in corso di costruzione o rifacimento; la garanzia è comunque operante quando detto rifacimento non abbia influenzato il verificarsi del crollo totale o parziale del fabbricato;

✗ a lucernari, vetrate e serramenti, antenne, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito a sovraccarico di neve;

✗ alle tende, alle pensiline, alle tettoie e ai box non totalmente in muratura e al loro contenuto;

✗ ai fabbricati in cattivo stato di conservazione o in stato di abbandono.

La garanzia **Furto** non è operante in caso di danni:

✗ avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se l'esercizio commerciale rimane per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Per le carte valori, i titoli di credito ed il denaro la sospensione decorre dalle ore 24 dell'8° giorno oppure dalle ore 24 del 15° giorno se sono custoditi in cassaforte.

La garanzia **Cristalli** non è operante in caso di rotture di lastre:

✗ derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre o ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;

✗ di lastre aventi valore artistico;

✗ le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.



La sezione **Danni a Terzi** contiene le garanzie che proteggono dalle richieste di risarcimento che possono conseguire qualora, in relazione alla proprietà ed alla conduzione dell'esercizio commerciale, si provochino danni a terzi, compresi i prestatori di lavoro.

- ✓ Responsabilità civile verso terzi;
- ✓ Proprietà del fabbricato;
- ✓ Conduzione dell'esercizio commerciale;
- ✓ Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O).

Per la sezione **Danni a Terzi**, è previsto un massimale unico di €1.000.000.

La sezione **Assistenza** contiene garanzie per le emergenze che possono interessare l'esercizio commerciale oggetto dell'assicurazione o che possano compromettere lo svolgimento dell'attività stessa. Al verificarsi di una situazione di emergenza, è possibile ottenere l'invio di tecnici specializzati (idraulici, elettricisti, fabbri, falegnami) o il trasporto con ambulanza a seguito di infortunio o malore di un addetto o di un cliente.

Si precisa che per ciascun contratto sarà sempre operante la garanzia "Assistenza".



Danni a Terzi

Le garanzie **Responsabilità civile verso terzi, Proprietà del fabbricato e Conduzione dell'esercizio commerciale** non comprendono i danni:

- ✗ da furto;
- ✗ derivanti dalla proprietà, dalla circolazione di veicoli a motore, aeromobili o natanti;
- ✗ derivanti da operazioni di riparazione o manutenzione avvenuti dopo l'esecuzione dei lavori;
- ✗ a cose in consegna o custodia, o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- ✗ conseguenti a operazioni svolte da persone non in possesso dei requisiti di legge necessari;
- ✗ a opere o cose poste in opera, riparate e sulle quali si eseguono i lavori;
- ✗ da spargimenti di acqua non conseguenti a rottura accidentale;
- ✗ derivanti dai prodotti venduti all'ingrosso nell'esercizio commerciale;
- ✗ derivanti da difetti di installazione o posa in opera;
- ✗ relativi alle spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti, quelle di riparazioni o gli importi pari al controvalore del prodotto nonché le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato per i prodotti risultanti difettosi o presunti tali.

Assistenza

Le garanzie della sezione **Assistenza** non sono operanti qualora il sinistro sia conseguenza diretta di:

- ✗ eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
- ✗ atti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro verranno applicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo sotto elencati.

Danni ai Beni

Garanzia	Limite	Franchigia e/o scoperto per sinistro
! Ricorso terzi		50.000 per evento e per anno assicurativo
! Eventi Socio-Politici ed Eventi atmosferici	Somma assicurata	Scoperto del 10% con il minimo di €500
! Fenomeno elettrico	€5.000 per anno assicurativo	Scoperto del 10% con il minimo di €200
! Spargimenti di acqua	€30.000 per anno assicurativo	€200
! Ricerca del guasto in seguito a spargimenti di acqua	€5.000 per annuo assicurativo	€200
! Diaria per interruzione di esercizio	€100 al giorno per un massimo di 60 giorni lavorativi per anno assicurativo	
! Furto di valori	10% della somma assicurata (elevato al 20% qualora i valori siano custoditi in cassaforte)	



Danni a Terzi

Danni provocati	Limite	Franchigia e/o scoperto per sinistro
! Da inquinamento	€50.000 per anno assicurativo	
! Dalla proprietà di piscine e impianti sportivi di pertinenza del fabbricato	€30.000 per sinistro	
! Spargimento di acqua	€30.000 per anno assicurativo	€200
! Da incendio, esplosione e scoppio	€250.000 per anno assicurativo in caso di danni derivanti dalla proprietà del fabbricato; €250.000 per sinistro in caso di fatti relativi alla conduzione dell'esercizio commerciale	
! Dai prodotti dopo la somministrazione o la vendita al dettaglio nell'esercizio	€50.000 per sinistro e per anno assicurativo	
! Da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi	€250.000 per sinistro	
! Ai veicoli e alle cose trovatesi negli stessi		€200

Assistenza

- ! Riparazione del danno in situazioni di emergenza con un limite che va da €200 a €600 per tipologia di evento.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i beni ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
- ✓ Le garanzie **Danni ai terzi** valgono per i danni che si verificano nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto e nel caso sia presentata una richiesta di risarcimento, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e/o la variazione della tua attività professionale. Eventuali dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché essere causa di annullamento del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il premio, comprensivo di imposte, annuale e pagabile in un'unica soluzione per ciascuno periodo annuo, è dovuto alla data di decorrenza della polizza. Puoi pagare il premio mediante autorizzazione all'addebito diretto sul tuo c/c bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture decorrono dalle ore 24 della data di pagamento del premio e cessano alle ore 24 del giorno di scadenza dell'assicurazione. Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Al fine di interrompere il tacito rinnovo della polizza, hai la facoltà di esercitare la **disdetta**, da comunicare almeno 15 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo di Credemassicurazioni.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A.

Prodotto: Protezione Commerciante

Data di realizzazione: 01/01/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata Credemassicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia); per informazioni e assistenza contattare il numero verde **800 27.33.36**; Fax: 0522 442041; Sito Internet: www.credemassicurazioni.it; Email: info@credemassicurazioni.it; Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemassicurazioni.it

Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 13 e 17 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998. Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 9 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998 e n. 1755 del 19/12/2000. Autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16 con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/2008. Autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18 con provvedimento Isvap n. 2809 del 23/06/2010. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131.

Il patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2017, escluso il risultato di periodo, ammonta a € 27 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 14,1 milioni e le riserve patrimoniali risultano essere pari a € 12,9 milioni. Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31 dicembre 2017, ivi inclusa la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibili sul sito internet dell'impresa al seguente link: <https://credemassicurazioni.it/it/relazione-sulla-solvibilit%C3%A0-e-condizione-finanziaria-dell-impresa> L'indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 259,58% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 45,52 milioni) e Requisito Patrimoniale di Solvibilità (€ 17,54 milioni), e pari al 609,11% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 45,52 milioni) e Requisito Patrimoniale Minimo (€ 7,47 milioni).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

Per quanto riguarda la garanzia **Incendio**, Credemassicurazioni rimborsa, nel limite della somma assicurata, le spese documentate sostenute per:

- ✓ rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato;
- ✓ riparare i danni arrecati ai beni assicurati allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla presente garanzia, sempreché tali danni siano stati arrecati per ordine dell'Autorità, dall'Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, in modo ragionevole.

Credemassicurazioni rimborsa, anche in eccedenza alla somma assicurata, le spese documentate sostenute per:

- ✓ demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro.

Per quanto riguarda la garanzia **Furto**, Credemassicurazioni rimborsa le spese sostenute per:

- ✓ riparare i guasti ed i danni conseguenti agli atti vandalici causati dai ladri nell'attuazione o nel tentativo del furto o della rapina al contenuto e alle parti di fabbricato costituenti l'esercizio commerciale.

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato, in cui si trova l'esercizio commerciale da assicurare, sia costruito in materiali incombustibili anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 20% di materiali combustibili nelle pareti esterne.

In caso di assicurazione di porzione del fabbricato le caratteristiche precedentemente indicate devono riferirsi sia alla porzione, sia all'intero fabbricato di cui la porzione assicurata fa parte.

Saranno operanti solo le garanzie acquistate ed esplicitamente indicate nel modulo di polizza, l'impegno di Credemassicurazioni sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordate.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

Sezione Danni ai Beni

Le garanzie **Incendio e relative condizioni particolari** non sono operanti in caso di danni:

- ✘ causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- ✘ causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✘ causati o agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei familiari con loro conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- ✘ causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
- ✘ subiti da macchine o impianti in conseguenza di scoppio verificatosi negli stessi, quando lo scoppio sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

La condizione particolare **Eventi socio-politici** non è operante per i danni:

- ✘ di inondazione o frana conseguenti agli eventi socio-politici assicurati;
- ✘ di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- ✘ verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità o in occasione di serrata;
- ✘ di scritte o imbrattamento;
- ✘ avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per più di 5 giorni consecutivi.

La condizione particolare **Eventi atmosferici** non è operante per i danni:

- ✘ causati da intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico;
- ✘ causati da accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua;
- ✘ causati da mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- ✘ causati da gelo, cedimento o franamento del terreno;
- ✘ subiti da recinti non in muratura, tende in genere, insegne e simili installazioni esterne;
- ✘ subiti da beni all'aperto, salvo serbatoi e impianti fissi;
- ✘ subiti da fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino), capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- ✘ subiti da lastre in fibro-cemento o cemento-amianto e manufatti di materia plastica (eccetto i serramenti e le tapparelle) per effetto di grandine;
- ✘ subiti da vetrate e lucernari in genere, salvo se il danno è causato da grandine o derivante agli stessi da rotture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti.

La condizione particolare **Fenomeno elettrico** non è operante per i danni:

- ✘ a tubi, valvole elettroniche e altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
- ✘ conseguenti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- ✘ per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- ✘ dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione ed esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati.

La condizione particolare **Spargimenti di acqua** non è operante per i danni:

- ✘ dovuti a umidità, stillicidio, gelo.

La condizione particolare **Ricorso terzi** non è operante per i danni:

- ✘ verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- ✘ da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- ✘ conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo;
- ✘ a cose in consegna o custodia, o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo ai veicoli in sosta o in circolazione nelle aree di pertinenza dell'esercizio commerciale oppure in custodia al Contraente; sotto carico e scarico; di proprietà degli addetti dell'esercizio commerciale.

La condizione particolare **Diaria per interruzione di esercizio** non è operante per le interruzioni delle attività causate:

- ✘ per le conseguenze di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, crollo (totale o parziale) del fabbricato provocato da sovraccarico della neve;
- ✘ da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- ✘ da tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- ✘ da difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
- ✘ da revisioni, modifiche, miglioramenti o ristrutturazioni effettuati in occasione della riparazione dei locali e/o della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle attrezzature danneggiate o distrutte.

La garanzia **Furto** non è operante in caso di danni:

- ✘ verificatisi in conseguenza di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- ✘ verificatisi in conseguenza di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- ✘ commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dai rappresentanti legali o dai soci a responsabilità illimitata; da persone che abitano con quelle indicate al precedente punto od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti; da persone di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere; da persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; da incaricati della sorveglianza dell'esercizio commerciale o dei beni assicurati;
- ✘ verificatisi in conseguenza di furti resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura, dalla non operatività degli stessi o avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

La garanzia **Cristalli** non è operante in caso di rotture:

- ✘ causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- ✘ causate da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
- ✘ causate con dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei familiari con loro conviventi;
- ✘ che alla data di effetto dell'assicurazione non fossero integre ed esenti da difetti.

Sezione **Danni a Terzi**

Le garanzie della sezione **Danni ai terzi** non comprendono i danni:

- ✘ verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- ✘ da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.

Inoltre, per le sole garanzie **Responsabilità civile verso terzi, Proprietà del fabbricato e Conduzione dell'esercizio commerciale**, Credemassicurazioni non risarcisce i danni:

- ✘ a cose che vengano trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

	<ul style="list-style-type: none"> ✘ conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo; ✘ causati da umidità, stitlicidio, traboccamento o rigurgito di fognature anche se conseguente a occlusione, gelo; ✘ derivanti dalla mancata rispondenza dei prodotti all'uso e alle necessità cui sono destinati; ✘ derivanti dalla proprietà e dalla conduzione di giochi per bambini. <p>Sezione Assistenza</p> <p>Le garanzie della sezione Assistenza non comprendono i sinistri che siano conseguenza diretta di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ guerre, insurrezioni, occupazioni militari; ✘ trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche.
--	---



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

Sezione Danni ai Beni

Per le garanzie **Incendio e relative condizioni particolari**:

- relativamente ai valori (quali, ad esempio, denaro, titoli di credito, valori bollati e postali) è previsto il limite di indennizzo, per ogni sinistro, del 10% della somma assicurata per il contenuto.

Per la garanzia **Incendio** sono presenti i seguenti limiti:

- in caso di crollo totale o parziale del fabbricato direttamente provocato dal sovraccarico della neve, la garanzia è prestata, per ogni sinistro, con il limite di indennizzo del 30% della somma assicurata per il fabbricato e per il contenuto e con l'applicazione di una franchigia di € 1.000;
- relativamente alle spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, la garanzia è prestata, per ogni sinistro, con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il fabbricato e per il contenuto.

Per le condizioni particolari **Eventi socio-politici** ed **Eventi atmosferici** sono presenti i seguenti limiti:

- limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 200 per ogni sinistro e con il limite di indennizzo di € 1.500 per sinistro e per anno assicurativo;
- i danni verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo sono garantiti entro il limite del 50% della somma assicurata per il fabbricato e per il contenuto;
- limitatamente ai fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nei serramenti e alle tettoie i danni conseguenti a vento e quanto da esso trasportato sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 30% con il minimo di € 500 per ogni sinistro; sono comunque esclusi i danni subiti da serramenti, manufatti in materia plastica, lastre in fibrocemento o cemento amianto e i danni subiti dal contenuto.

Per la condizione particolare **Fenomeno elettrico** sono presenti i seguenti limiti:

- limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l'applicazione di una franchigia di € 400 per ogni sinistro e con il limite di indennizzo di € 1.500 per sinistro e per anno assicurativo.

Per la condizione particolare **Ricorso terzi** sono presenti i seguenti limiti:

- per i danni ai veicoli si applica una franchigia di € 200;
- non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente od affine se con lui convivente; quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale Rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le società che, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli Amministratori delle medesime.

Per la condizione particolare **Diaria per interruzione di esercizio**, la diaria non è riconosciuta:

- per il giorno del sinistro che ha originato l'interruzione totale dell'attività;
- fino alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo al giorno del sinistro. Questa limitazione non si applica qualora l'interruzione totale dell'attività si protragga per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi. In tal caso la diaria è riconosciuta a partire dal giorno lavorativo successivo a quello di cui al punto precedente;
- durante il periodo di chiusura dell'attività per ferie.

Per la garanzia **Furto** sono presenti i seguenti limiti:

- in caso di furto, scippo o rapina di valori commessi sugli addetti al di fuori dell'esercizio commerciale, la garanzia è prestata con applicazione uno scoperto del 10% per ogni sinistro e fermo il limite massimo indicato sul DIP Danni;

- qualora i mezzi di protezione e chiusura, esistenti e operanti, risultino difformi da quanto previsto in polizza, se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere il contenuto assicurato e sempreché l'introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso, si applica uno scoperto del 20%;
- relativamente alle spese sostenute per riparare i guasti ed i danni conseguenti agli atti vandalici causati dai ladri, la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata. La garanzia non opera per i fabbricati in stato di abbandono, in corso di costruzione, ristrutturazione o non completamente ultimati; fermo quanto suindicato e limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 250 per ogni sinistro e con il limite di indennizzo di € 1.500 per sinistro e per anno assicurativo.

Sezione Danni a Terzi

Per le garanzie **Responsabilità civile verso terzi, Proprietà del fabbricato e Conduzione dell'esercizio commerciale**,

non sono considerati terzi nei confronti del Contraente:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- i prestatori di lavoro che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con il Contraente, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. Questa esclusione dal novero dei terzi non vale, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, per i dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione all'INAIL; per gli appaltatori delle attività e/o dei lavori previsti in polizza (quali, ad esempio, pulizia, vigilanza, operazioni di consegna e prelievo di merci e materiali, partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati) e i loro dipendenti, nonché per gli addetti alle medesime attività; per i clienti e i fornitori che, in via occasionale, partecipino a operazioni di carico e scarico.

non sono considerati terzi nei confronti degli addetti diversi dal Contraente:

- il Contraente;
- i rispettivi coniugi, genitori, figli, nonché qualsiasi altro parente o affine con loro convivente;
- gli addetti tra di loro, salvo per i danni da essi subiti per morte o lesioni personali gravi o gravissime;
- ogni altra persona che subisca il danno in occasione della partecipazione manuale alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. Questa esclusione dal novero dei terzi non vale, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, per gli appaltatori delle attività e/o dei lavori previsti in polizza (quali, ad esempio, pulizia, vigilanza, operazioni di consegna e prelievo di merci e materiali, partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati) e per i loro dipendenti; i clienti e i fornitori che, in via occasionale, partecipino a operazioni di carico e scarico.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

In caso di sinistro compreso nella sezione **Danni ai Beni**, l'Assicurato deve:


- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- fare denuncia scritta a Credemassicurazione entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- inviare a Credemassicurazioni, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata dei beni danneggiati o asportati, con l'indicazione del rispettivo valore;
- presentare entro lo stesso termine – in caso di sinistro presumibilmente doloso, furto, rapina, scippo o su richiesta di Credemassicurazioni – denuncia all'Autorità di Polizia del luogo e inviarne l'originale o la copia autenticata alla sede di Credemassicurazioni;
- denunciare la sottrazione di titoli di credito anche al debitore e attivare, se legalmente possibile, la procedura di ammortamento;
- conservare le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia;
- dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova.


In caso di sinistro compreso nella sezione **Danni a Terzi**, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto a Credemassicurazioni, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.


L'assicurato deve inoltre segnalare a Credemassicurazioni qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento.


In caso di sinistro compreso nella sezione **Assistenza**, contattare la centrale operativa al numero verde **800.896991** (dall'estero, prefisso internazionale seguito da 011.7425566), comunicando le proprie generalità, il numero di polizza, il tipo di assistenza richiesta, il numero di telefono e l'indirizzo di chiamata.

	<p>Per effettuare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare l'apposito modulo di denuncia disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it (sezione "Area Clienti").</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: il prodotto non prevede la presenza di prestazioni fornite da enti/strutture convenzionate con la compagnia.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: i servizi e le prestazioni della sezione Assistenza sono organizzati ed erogati tramite la Centrale Operativa componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua, con cui Credemassicurazioni S.p.A. è convenzionata.</p> <p>Prescrizione: si precisa che i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Credemassicurazioni, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte dell'Assicurato, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono espresse di seguito maggiori informazioni. Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, le somme assicurate indicate nel modulo di polizza - ad eccezione del massimale di responsabilità civile - e i relativi premi - ad eccezione del premio della garanzia Assistenza - sono assoggettate/i ad adeguamento automatico in base all'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita) pubblicato dall'ISTAT di Roma.
Rimborso	Qualora la polizza sia connessa a un mutuo o ad altri contratti di finanziamento, in caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. "portabilità") ovvero di rinegoziazione del contratto di finanziamento, l'Assicurato potrà scegliere se mantenere in essere l'assicurazione ovvero ottenerne la risoluzione anticipata con restituzione della parte di premio pagato (al netto delle imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Il prodotto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Questo prodotto è destinato ai titolari di esercizi commerciali con meno di 5 addetti ed è rivolto a tutelare la propria attività da eventuali rischi connessi all'immobile e/o al suo contenuto. Il prodotto prevede la possibilità di assicurare i danni provocati da incendio e altri danni naturali (al fabbricato e al contenuto), da furto (al contenuto), dalla rottura di cristalli, a terzi in relazione alla conduzione dell'immobile o verso i prestatori di lavoro.</p>	



Quali costi devo sostenere?

Il premio è comprensivo dei costi di intermediazione e degli ulteriori costi relativi alla gestione del contratto di assicurazione. La tabella riporta le diverse tipologie di costo espresse in termini percentuali sul premio versato al netto delle imposte.

Tipologia di costo	% del premio versato (al netto delle imposte)
Costi di intermediazione	30%
Altri costi	20%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>È possibile presentare un reclamo all'impresa inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla preposta Funzione Reclami di Credemassicurazioni SpA ai seguenti recapiti: Credemassicurazioni SpA - Funzione Reclami, Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia; fax 0522442041; e-mail: reclami@credemassicurazioni.it oppure compilando l'apposito form presente all'indirizzo internet: https://credemassicurazioni.it/it/contatti/segnalazione-reclami</p> <p>La Funzione Reclami di Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo. Detto termine, qualora il reclamo attenga al comportamento di eventuali Agenti di cui si avvale Credemassicurazioni per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, rimane sospeso sino ad un massimo di 15 giorni.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.



PROTEZIONE COMMERCIANTE

Contratto di assicurazione multirischi

Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario

da consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Edizione 3531T0119

Credemassicurazioni S.p.A.

Capitale interamente versato di euro 14.097.120 - REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131 - Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586050 - Fax: +39 0522 442041 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it - PEC: info@pec.credemassicurazioni.it



Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemassicurazioni.it

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019

Condizioni di Assicurazione

1.1 ATTIVITA' SVOLTA NELL'ESERCIZIO COMMERCIALE

Il *Contraente*, ai fini dell'operatività dell'assicurazione, dichiara che l'attività svolta nell'esercizio commerciale corrisponde a quella indicata nel *modulo di polizza*.

Limitatamente alla Garanzia Furto, l'attività è classificata anche in base alla pericolosità del rischio. In ogni settore merceologico è tollerata l'esistenza di *merci* con classe di pericolosità inferiore.

1.2 COSA ASSICURIAMO - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

Non sono assicurabili gli esercizi commerciali con più di 5 addetti, gli esercizi di vendita all'ingrosso, le attività artigianali e produttive relative alle attività assicurabili, i negozi di antiquariato, di fiori secchi, di stampe e i supermercati con superficie superiore a 1.000 mq.

L'assicurazione è prestata a condizione che il *fabbricato* sia costruito in materiali incombustibili anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 20% di materiali combustibili nelle pareti esterne.

In caso di assicurazione di porzione del *fabbricato* le caratteristiche precedentemente indicate devono riferirsi sia alla porzione, sia all'intero *fabbricato* di cui la porzione assicurata fa parte.

1.3 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Credemassicurazioni rinuncia - salvo in caso di dolo e purché l'*Assicurato* a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile - al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- le società collegate, controllanti e controllate;
- i clienti e i fornitori dell'*Assicurato*.

1.4 TACITA PROROGA DEL CONTRATTO – DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La durata della polizza è stabilita in un anno; con tacito rinnovo, pertanto salvo diversa indicazione riportata sul modulo di polizza, in mancanza di disdetta l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, e' prorogata per una durata uguale a quella originaria, e così di seguito.

La disdetta può essere esercitata, sia da parte del *Contraente* sia da parte di Credemassicurazioni, mediante lettera raccomandata, spedita:

- nel caso di disdetta data dal *Contraente*, alla sede di Credemassicurazioni o all'Intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza almeno 15 giorni prima della scadenza;
- nel caso di disdetta data da Credemassicurazioni, all'ultimo domicilio noto del *Contraente* risultante alla Compagnia almeno 15 giorni prima della scadenza.

Oltre alla modalità sopra indicata e nel rispetto dei termini previsti, il *Contraente* potrà comunicare la propria disdetta anche mediante lettera consegnata a mano (nel quale caso farà fede la data o il timbro di ricevimento rispettivamente apposti da Credemassicurazioni o dall'Intermediario) o a mezzo fax, inoltrati alla sede di Credemassicurazioni o all'Intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza.

La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.

1.5 RECESSO DAL CONTRATTO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, Credemassicurazioni può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

1.6 INDICIZZAZIONE DEL CONTRATTO

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni:

- le somme assicurate indicate nel modulo di polizza, ad eccezione del massimale di responsabilità civile;
- i relativi premi, ad eccezione del premio della garanzia Assistenza;

sono assoggettate/i ad adeguamento automatico in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT di Roma secondo le modalità seguenti:

- 1) si adotta l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita);

- 2) i contratti emessi in ogni anno avranno come base di riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno precedente (indice base);
- 3) alla scadenza annuale, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento (indice base), il limite di indennizzo di cui sopra ed il relativo premio verranno variati in proporzione al rapporto tra indice di scadenza ed indice base.

Nel caso in cui, in conseguenza della variazione degli indici, il limite di indennizzo ed il relativo premio venissero a superare il 30% degli importi fissati nell'anno precedente, sarà facoltà delle parti recedere dal contratto. In tal caso, il Contraente e Credemassicurazioni dovranno comunicare, a mezzo **lettera raccomandata o consegnata a mano o a mezzo fax**, la volontà di esercitare **il diritto di recesso che avrà efficacia decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.**

La predetta comunicazione di recesso dovrà essere inviata:

- o dal Contraente alla sede di Credemassicurazioni o all'Intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza;
- o da Credemassicurazioni all'ultimo domicilio noto del Contraente risultante alla Compagnia.

Qualora il recesso venga esercitato da Credemassicurazioni questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio netta relativa al periodo di rischio non corso.

Alla polizza è assegnato come riferimento iniziale, l'indice indicato in polizza.

1.7 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel *modulo di polizza* se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

I premi devono essere pagati a Credemassicurazioni.

Il premio è annuale e pagabile in unica soluzione per ciascun periodo annuo.

L'importo corrispondente al premio da pagare all'atto della stipula del contratto è riportato nel modulo di polizza alla voce "premio annuo totale". Il pagamento del premio avviene mediante addebito diretto su conto corrente bancario in forza di un mandato all'incasso appositamente conferito dal Contraente a Credemassicurazioni. Il pagamento effettuato secondo le modalità indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

Se il Contraente non paga il premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15mo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di Credemassicurazioni al pagamento dei premi scaduti come previsto dall'art. 1901 del c.c.

1.8 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice civile.

1.9 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni del rischio rispetto a quanto dichiarato al momento della stipulazione del contratto, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne immediata comunicazione scritta a Credemassicurazioni.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi e per gli effetti dell'art.1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.10 FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia che dovesse insorgere relativamente al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia, fatto salvo il caso in cui il contraente o l'assicurato rivestano la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005; in tale ultimo caso, sarà infatti competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo di questi.

1.11 LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dal contratto stesso.

1.12 TOLLERANZA SUL NUMERO DEGLI ADDETTI DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE

Fermo restando che il presente contratto ha validità per esercizi commerciali con un massimo di cinque addetti, se nel corso dell'annualità assicurativa il numero degli stessi aumenta di una unità, oltre le cinque previste, il premio rimane immutato e le garanzie attivate mantengono invariate le prestazioni. **Tuttavia, ad ogni scadenza anniversaria della polizza, il Contraente sarà tenuto a comunicare qualsiasi variazione relativa al numero di addetti a Credemassicurazioni che si riserverà il diritto di proseguire o meno nel rinnovo contrattuale.**

1.13 ESTINZIONE ANTICIPATA

Qualora la polizza sia connessa a un mutuo o ad altri contratti di finanziamento, in caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. "Portabilità") ovvero di rinegoziazione del Contratto di finanziamento, l'Assicurato potrà scegliere se mantenere in essere l'assicurazione ovvero ottenerne la risoluzione anticipata con restituzione della parte di premio pagato al netto delle imposte, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza.

SEZIONE DANNI AI BENI

Credemassicurazioni presta le garanzie sotto riportate sui beni, se assicurati, solo se espressamente richiamate nel modulo di polizza.

2.1 FORMA DI ASSICURAZIONE

La forma di assicurazione è a *Primo Rischio Assoluto*, pertanto non si darà applicazione della regola proporzionale in base al disposto dell'art.1907 "Assicurazione parziale", del Codice Civile.

GARANZIA INCENDIO

COSA ASSICURIAMO

3.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati ai *beni* assicurati da:

- A incendio, fulmine, esplosione, scoppio;
- B caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
- C onda sonora determinata da aeromobili;
- D urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al *Contraente* o all'*Assicurato* né in suo uso o servizio;
- E fumi, gas e vapori purché conseguenti ad eventi previsti dalla presente garanzia;
- F caduta di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni;
- G crollo totale o parziale del *fabbricato* direttamente provocato dal sovraccarico della neve.

Per crollo si intende:

- il completo distacco e conseguente caduta di una o più parti del *fabbricato* dal resto della sua struttura;
- una deformazione della struttura portante del *fabbricato* che ne abbia compromesso la stabilità determinando un evidente pericolo di rovina.

La semplice deformazione di una o più parti del *fabbricato* priva dei requisiti sopra indicati non costituisce crollo.

Questa garanzia è prestata, per ogni *sinistro*, con il limite di indennizzo del 30% della *somma assicurata* per il *fabbricato* e per il *contenuto* e con l'applicazione di una *franchigia* di €1.000.

Credemassicurazioni rimborsa, anche in eccedenza alla *somma assicurata*, le spese documentate sostenute per:

- H demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *sinistro*.

Questa garanzia è prestata, per ogni *sinistro*, con il limite di indennizzo del 10% della *somma assicurata* per il *fabbricato* e per il *contenuto*.

Credemassicurazioni rimborsa, nel limite della *somma assicurata*, le spese documentate sostenute per:

- I riparare i danni arrecati ai beni assicurati allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla presente garanzia, sempreché tali danni siano stati arrecati:

- per ordine dell'Autorità;
- dall'*Assicurato* o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, in modo ragionevole.

- J rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del *fabbricato*.

Gli eventi, comprese le garanzie particolari sottoelencate, sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari con loro conviventi o delle persone di cui debbano rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

3.2 LIMITI DI INDENNIZZO

(validi anche per le Garanzie Particolari)

Relativamente ai *valori* Credemassicurazioni presta la garanzia con il limite di indennizzo, per ogni *sinistro*, del 10% della *somma assicurata* per il *contenuto*.

GARANZIE PARTICOLARI

(OPERANTI SE PRESENTE LA GARANZIA INCENDIO)

A EVENTI SOCIO-POLITICI

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti ai *beni* assicurati verificatisi in conseguenza di atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, *atti di terrorismo*.

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- 1 di inondazione o frana conseguenti agli eventi socio-politici suindicati;
- 2 di *rapina*, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- 3 verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei *beni* assicurati per ordine di qualunque Autorità o in occasione di serrata;
- 4 di scritte o imbrattamento;
- 5 avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per più di 5 giorni consecutivi.

I danni verificatisi in conseguenza di *atti di terrorismo* sono garantiti entro il limite del 50% della *somma assicurata* per il *fabbricato* e per il *contenuto*.

La garanzia è prestata con applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 500 ogni per *sinistro*. Limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% con il minimo di € 200 per ogni *sinistro* e con il limite di indennizzo di € 1.500 per *sinistro* e per anno assicurativo.

B EVENTI ATMOSFERICI

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati ai *beni* assicurati (compresi i *fabbricati* aperti da uno o più lati, le pavimentazioni all'aperto e le tettoie) da:

- 1 grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni posti nelle vicinanze;
- 2 bagnamento verificatosi all'interno del *fabbricato* purché conseguente e avvenuto contestualmente a rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al punto 1.

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

3 causati da:

- a intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico;
- b accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua;
- c mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- d gelo, cedimento o franamento del terreno;

anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di al punto 1 e anche se gli eventi indicati ai precedenti punti a, b, c, d, hanno comportato rottura o lesione al tetto alle pareti o ai serramenti;

4 subiti da:

- e recinti non in muratura, tende in genere, insegne e simili installazioni esterne;
- f beni all'aperto, salvo serbatoi e impianti fissi;
- g fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino), capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- h lastre in fibro-cemento o cemento-amianto e manufatti di materia plastica (eccetto i serramenti e le tapparelle) per effetto di grandine;
- i vetrate e lucernari in genere, salvo se il danno è causato da grandine o derivante agli stessi da rotture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti.

La garanzia è prestata con applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 500 ogni per *sinistro*. Fanno eccezione i casi indicati ai punti successivi per i quali operano gli scoperti di seguito riportati.

Limitatamente ai *fabbricati* aperti da uno o più lati o incompleti nei serramenti e alle tettoie:

- i danni conseguenti a vento e quanto da esso trasportato sono indennizzati con l'applicazione di uno *scoperto* del 30% con il minimo di € 500 per ogni *sinistro*; sono comunque esclusi i danni subiti da serramenti, manufatti in materia plastica, lastre in fibrocemento o cemento amianto;
- i danni subiti dal *contenuto* sono esclusi.

Limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% con il minimo di €200 per ogni sinistro e con il limite di indennizzo di €1.500 per *sinistro* e per anno assicurativo.

C FENOMENO ELETTRICO

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fenomeno elettrico:

- 1 agli impianti al servizio del *fabbricato*, compresi citofoni e videocitofoni anche se posti sul muro di cinta o cancelli all'esterno dello stesso;
- 2 agli impianti di prevenzione e di allarme, macchine e relativi impianti elettrici ed elettronici, apparecchi audio, audiovisivi e altri apparecchi elettrici o elettronici esistenti nell'esercizio commerciale e in uso all'Assicurato.

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- a a tubi, valvole elettroniche e altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a *sinistri* indennizzabili verificatisi ad altre parti dei *beni* assicurati;
- b conseguenti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- d dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione ed esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di €5.000 per anno assicurativo e con applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di €200 per ogni *sinistro*.

Limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l'applicazione di una *franchigia* di €400 per ogni sinistro e con il limite di indennizzo di €1.500 per *sinistro* e per anno assicurativo.

D SPARGIMENTI DI ACQUA

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati ai *beni* assicurati da spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale di impianti (al servizio del *fabbricato*) idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici.

Credemassicurazioni non indennizza i danni dovuti a umidità, stillicidio, gelo.

Credemassicurazioni non rimborsa le spese per la demolizione e il ripristino di parti di *fabbricato* e impianti sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua. Tali spese sono previste all'interno della Garanzia Particolare, sempre operante, "Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua".

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di €30.000 per anno assicurativo e con applicazione una *franchigia* di €200 per ogni *sinistro*.

E RICERCA DEL GUASTO IN SEGUITO A SPARGIMENTI DI ACQUA

Credemassicurazioni rimborsa, in caso di danno da spargimento di acqua indennizzabile in base alla Garanzia Particolare "D – Spargimenti di Acqua", le spese sostenute per:

- 1) riparare o sostituire le tubazioni o parti di esse (con relativi raccordi), collocate nei muri o nei pavimenti del *fabbricato*, che hanno dato origine allo spargimento di acqua;
- 2) demolire e ricostruire le parti del *fabbricato* necessariamente interessate dalle operazioni di ricerca e di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
- 3) sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del *sinistro*.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di €5.000 per anno assicurativo e con applicazione una *franchigia* di €200 per ogni *sinistro*.

F RICORSO TERZI

Credemassicurazioni tiene indenne l'Assicurato - fino alla concorrenza di € 50.000 delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente provocati alle cose di terzi da *incendio, esplosione e scoppio* di cose di sua proprietà o da lui detenute.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di *beni*, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **entro il *massimale* stabilito e sino alla concorrenza del 20% del *massimale* stesso.**

Credemassicurazioni non risarcisce i danni:

1. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
2. da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
3. conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo;
4. a cose in consegna o custodia, o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo ai veicoli:
 - in sosta o in circolazione nelle aree di pertinenza dell'*esercizio commerciale* oppure in custodia al *Contraente*;
 - sotto carico e scarico,
 - di proprietà degli *addetti* dell'*esercizio commerciale* o di *appaltatori* delle attività o dei lavori di cui al punto 10.3 E

In caso di *sinistro* si applica una *franchigia* di €200;

Ai fini della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente od affine se con lui convivente;
- b) il legale Rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'Assicurato non sia una persona fisica;
- c) le società che, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n° 127, nonché gli Amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare Credemassicurazioni delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Credemassicurazioni avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Credemassicurazioni.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Per la presente Garanzia Particolare opera anche il punto 12.4, nonché quanto previsto per la liquidazione del risarcimento della Sezione Danni a Terzi.

G DIARIA PER INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Credemassicurazioni riconosce una *diaria*, pari ad € 100 per ogni giorno lavorativo di interruzione totale dell'attività svolta nell'*esercizio commerciale*.

Sono convenzionalmente considerati lavorativi tutti i giorni dell'anno ad eccezione delle domeniche e delle seguenti festività nazionali: 1 e 6 gennaio, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8, 25 e 26 dicembre.

La garanzia opera esclusivamente quando l'interruzione totale dell'attività si verifica in conseguenza di un *sinistro* indennizzabile a termini della garanzia Incendio.

La *diaria* è riconosciuta per un massimo di 60 giorni lavorativi per anno assicurativo.

La *diaria* non è riconosciuta:

- 1 per il giorno del *sinistro* che ha originato l'interruzione totale dell'attività;
- 2 fino alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo al giorno di cui al punto 1. Questa disposizione non si applica qualora l'interruzione totale dell'attività si protragga per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi. In tal caso quindi la *diaria* è riconosciuta a partire dal giorno lavorativo successivo a quello di cui al punto 1.
- 3 durante il periodo di chiusura dell'attività per ferie.

La garanzia non opera per:

- 4 le conseguenze di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, crollo (totale o parziale) del *fabbricato* provocato da sovraccarico della neve;
- 5 le interruzioni dell'attività causate da:
 - a dolo o colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
 - b tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - c difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
 - d revisioni, modifiche, miglioramenti o ristrutturazioni effettuati in occasione della riparazione dei locali e/o della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle *attrezzature* danneggiate o distrutte.

COSA NON ASSICURIAMO

4.1 ESCLUSIONI

Valide anche per le Garanzie Particolari

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- A causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- B causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- C causati o agevolati con dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei familiari con loro conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- D causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
- E di smarrimento o di furto dei *beni* assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla Garanzia Incendio;
- F subiti da macchine o impianti in conseguenza di scoppio verificatosi negli stessi, quando lo scoppio sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- G l'esclusione del presente punto è operante solo per la garanzia sovraccarico neve, di cui al punto 3.1 G causati:
 - 1 da valanghe, slavine, gelo;
 - 2 ai fabbricati in corso di costruzione o rifacimento; la garanzia è comunque operante quando detto rifacimento non abbia influenzato il verificarsi del crollo totale o parziale del fabbricato;
 - 3 a lucernari, vetrate e serramenti, antenne, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito a sovraccarico di neve;
 - 4 alle tende, alle pensiline, alle tettoie e ai box non totalmente in muratura e al loro contenuto;
 - 5 ai fabbricati in cattivo stato di conservazione o in stato di abbandono.
- H subiti dalle merci in refrigerazione, per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione

GARANZIA FURTO

COSA ASSICURIAMO

5.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti derivati da:

- A *furto* del *contenuto* dell'*esercizio commerciale* a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nell'*esercizio* stesso:
 - 1 violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
 - 2 per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - 3 in modo clandestino, purché l'asportazione sia poi avvenuta a mezzi di chiusura operanti.
- B *furto* del *contenuto* dell'*esercizio commerciale*:
 - 1 attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;

- 2 tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, durante i periodi di chiusura diurna e serale, con rottura delle vetrine fisse e delle porte-vetrate efficacemente chiuse protette da solo vetro fisso;
- 3 con rottura delle vetrine dell'*esercizio commerciale* durante i periodi di apertura al pubblico e con presenza di addetti nell'*esercizio* stesso;
- C** *rapina* del *contenuto* dell'*esercizio commerciale* avvenuta nei locali dell'*esercizio* anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi;
- D** perdita di *valori* in conseguenza di:
- *furto* avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
 - *furto* avvenuto con destrezza, nel caso in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i *valori* stessi;
 - *scippo* o *rapina*, commessi sugli *addetti*, al di fuori dell'*esercizio commerciale*, mentre detengono i *valori* durante il trasporto dall'*esercizio* stesso al domicilio del *Contraente* o dell'*Assicurato*, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.
- La garanzia è prestata con applicazione uno scoperto del 10% per ogni sinistro e fermo il limite massimo indicato al punto 5.2.**

Credemassicurazioni rimborsa all'*Assicurato* le spese sostenute per:

- E** riparare i guasti ed i danni conseguenti agli atti vandalici causati dai ladri nell'attuazione o nel tentativo del furto o della rapina al *contenuto* e alle parti di *fabbricato* costituenti l'*esercizio commerciale*.
- La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata. La garanzia non opera per i fabbricati in stato di abbandono, in corso di costruzione, ristrutturazione o non completamente ultimati; fermo quanto suindicato e limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 250 per ogni sinistro e con il limite di indennizzo di € 1.500 per sinistro e per anno assicurativo.**

5.2 LIMITI DI INDENNIZZO

Credemassicurazioni presta la garanzia relativamente ai *valori*, con il limite di indennizzo del 10% della *somma assicurata*. Qualora i *valori* siano custoditi in *cassaforte* con i congegni di chiusura attivati, il limite di indennizzo è elevato al 20%.

COSA NON ASSICURIAMO

6.1 ESCLUSIONI

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- A** verificatisi in conseguenza di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- B** verificatisi in conseguenza di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura.
- C** commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
- 1 dal *Contraente*, dall'*Assicurato*, dai rappresentanti legali o dai soci a responsabilità illimitata;
 - 2 da persone che abitano con quelle indicate al precedente punto 1 od occupano i locali contenenti i *beni* assicurati o locali con questi comunicanti;
 - 3 da persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* debbano rispondere;
 - 4 da persone legate al *Contraente* o all'*Assicurato* da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
 - 5 da incaricati della sorveglianza dell'*esercizio commerciale* o dei *beni* assicurati;
- D** avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se l'*esercizio commerciale* rimane per più di 45 giorni consecutivi incustodito. Per le carte valori, i titoli di credito e il denaro la sospensione decorre dalle ore 24 dell'ottavo giorno oppure dalle ore 24 del quindicesimo giorno se sono custoditi in *cassaforte*.

6.2 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

Credemassicurazioni presta la garanzia sul presupposto che ogni apertura verso l'esterno dell'*esercizio commerciale*, situata in linea verticale a meno di 4 metri da:

- suolo;
 - superfici acquee;
 - ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale);
- sia difesa, per tutta la sua estensione da:

- **robusti serramenti/persiane di:**
 - legno,
 - materia plastica rigida,
 - vetro antisfondamento,
 - metallo o lega metallica,chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
 - inferriate, fissate nel muro.
- Nei serramenti/persiane e nelle inferriate sono ammesse luci di dimensioni tali da non consentire l'accesso all'interno dell'esercizio.

6.3 DIFFORMITA' DEI MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti e operanti risultino difformi da quanto indicato punto 6.2, in caso di *sinistro* si conviene che se la difformità riguarda aperture:

- diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere il *contenuto*, Credemassicurazioni liquida il danno senza riserve;
- usate dai ladri per raggiungere il *contenuto* e sempreché l'introduzione avvenga mediante rottura o scasso, si applica uno *scoperto* del 20%.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura non siano resi operanti non si riconosce alcun indennizzo.

Sono in ogni caso esclusi i *furti* resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

GARANZIA CRISTALLI

COSA ASSICURIAMO

7.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per la sostituzione delle *lastre* assicurate relative al *fabbricato* e alle *attrezzature* dell'esercizio commerciale, dovuta a rottura per qualunque causa, se non espressamente esclusa al punto 8.1; sono compresi i costi di trasporto e di installazione.

Limitatamente alle lastre relative al Deposito Accessorio indicato nel modulo di polizza la garanzia è prestata con il limite di indennizzo per sinistro pari al 30% della somma assicurata.

COSA NON ASSICURIAMO

8.1 ESCLUSIONI

Credemassicurazioni non indennizza le rotture di *lastre*:

- A** causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- B** causate da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
- C** derivanti da crollo del *fabbricato* o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del *fabbricato*; restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze; lavori sulle *lastre* o ai relativi supporti, sostegni o cornici; rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- D** causate con dolo del *Contraente*, dell'Assicurato o dei familiari con loro conviventi;
- E** che alla data di effetto dell'assicurazione non fossero integre ed esenti da difetti;
- F** aventi valore artistico.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

Norme valide per tutte le garanzie della sezione Danni ai Beni.

9.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati se non dal *Contraente* e da Credemassicurazioni.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

9.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- A fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Credemassicurazioni secondo quanto previsto dalla legge;
- B fare denuncia scritta a Credemassicurazioni, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, utilizzando preferibilmente il modulo di denuncia di sinistro disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno.
- C inviare a Credemassicurazioni, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata dei *beni* danneggiati o asportati, con l'indicazione del rispettivo valore;
- D presentare entro lo stesso termine – in caso di *sinistro* presumibilmente doloso, *furto*, *rapina*, *scippo* o su richiesta di Credemassicurazioni – denuncia all'Autorità di Polizia del luogo e inviarne l'originale o la copia autenticata alla sede di Credemassicurazioni;
- E denunciare la sottrazione di titoli di credito anche al debitore e attivare, se legalmente possibile, la procedura di ammortamento;
- F conservare le tracce e i residui del *sinistro* fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia;
- G dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova.

9.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- A direttamente da Credemassicurazioni o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti,

- B fra due Periti nominati uno da Credemassicurazioni e uno dal *Contraente* con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

9.4 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- A indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura e sulle modalità del *sinistro*;
- B verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- C verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di *sinistro*;
- D verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei *beni* assicurati;
- E procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese con atto sottoscritto dalle Parti.
- F Relativamente alla garanzia particolare G – Diaria per Interruzione di Esercizio, determinare il numero di giorni consecutivi necessari a riprendere l'attività dell'*esercizio commerciale*.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 9.3.B, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni peritali di cui ai punti 9.4.D e 9.4.E sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

9.5 DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno si determina:

- per il *fabbricato* e le *lastre*, stimando il *valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi;
- per le *attrezzature*, stimando il *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso* dei *beni* distrutti o sottratti e il costo per riparare quelli danneggiati, al netto di eventuali recuperi e fermi i limiti d'indennizzo previsti;
- per le *merci*, stimando il *valore commerciale*, al netto di eventuali recuperi;
- per i *valori*, stimando il *valore nominale*.

Per i *beni* fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il *valore allo stato d'uso*.

9.6 TITOLI DI CREDITO

Relativamente ai titoli di credito:

A Credemassicurazioni non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

B l'Assicurato deve restituire a Credemassicurazioni l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci.

Per gli effetti cambiari, l'indennizzo è riconosciuto soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

9.7 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000.

L'anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.

9.8 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Credemassicurazioni provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte dell'Assicurato sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *sinistro* senza che sia stata fatta opposizione.

Relativamente alla garanzia Incendio del *fabbricato* il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

A entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione sarà corrisposto l'indennizzo secondo la valutazione allo stato d'uso;

B entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o sostituzione, secondo il preesistente tipo e genere, sarà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto 9.8.A, determina l'ammontare complessivo dell'indennizzo calcolato in base al punto 9.5.

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti ai punti 4.1.C, 6.1.C, 8.1.D (danni causati o agevolati da dolo/colpa grave).

9.9 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i *beni* rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Credemassicurazioni appena ne ha avuto notizia.

I *beni* recuperati divengono di proprietà di Credemassicurazioni se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi a Credemassicurazioni l'intero importo riscosso.

Se invece Credemassicurazioni ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei *beni* recuperati previa restituzione dell'importo ricevuto da Credemassicurazioni per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede a una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei *beni* recuperati e, sull'importo così ottenuto, è ricalcolato l'indennizzo a termini di *polizza* e si effettuano i relativi conguagli.

Per i *beni* rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di denuncia del *sinistro*, Credemassicurazioni indennizza gli eventuali danni subiti dagli stessi in conseguenza del *sinistro*.

L'Assicurato ha facoltà di abbandonare a Credemassicurazioni i *beni* recuperati che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto di Credemassicurazioni di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

SEZIONE DANNI A TERZI

Credemassicurazioni presta le garanzie sotto riportate solo se esplicitamente richiamate nel *modulo di polizza*

COSA ASSICURIAMO

10.1 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Credemassicurazioni, nei limiti del massimale riportato nel *modulo di polizza* e in relazione alle garanzie di seguito descritte, tiene indenne l'Assicurato, di quanto sia tenuto a pagare – quale civilmente responsabile ai sensi di legge - a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente provocati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale.

10.2 GARANZIA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

La garanzia opera per la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dalla sua qualità di proprietario del *fabbricato* relativo all'*esercizio commerciale* indicato nel *modulo di polizza*.

La garanzia comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo (**con le limitazioni indicate**) i danni:

- A** da inquinamento dovuto alla fuoriuscita improvvisa di liquidi, nel caso di rottura accidentale o guasto di impianti di riscaldamento e relativi serbatoi, **con il limite di indennizzo di € 50.000 per anno assicurativo**;
- B** derivanti dalla proprietà di parchi, giardini, alberi e aree scoperte (non gravate da servitù pubblica), dehors, purché tutti di pertinenza del *fabbricato* stesso. **Per i danni derivanti dalla proprietà di piscine e impianti sportivi di pertinenza del fabbricato la garanzia è prestata con il limite di risarcimento di € 30.000 per ogni sinistro.**
- C** da spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale di impianti (al servizio del *fabbricato*) idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici.
La garanzia è prestata con il limite di risarcimento di € 30.000 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia di €200 per ogni sinistro.
- D** causati a cose di terzi da *incendio*, esplosione e scoppio. **La garanzia è prestata con il limite di risarcimento di €250.000 per anno assicurativo.**

Se l'assicurazione è stipulata per una porzione di *fabbricato*, la garanzia comprende anche la quota di danno di cui l'Assicurato deve rispondere poiché relativo a parti di *fabbricato* di proprietà comune (**escluso ogni maggior onere derivante da obblighi solidali**).

10.3 GARANZIA CONDUZIONE DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE

La garanzia opera per la responsabilità civile del *Contraente* derivante da fatti relativi alla conduzione dell'*esercizio commerciale* indicato nel *modulo di polizza* e allo svolgimento dell'attività riportata sul medesimo *modulo*.

La garanzia è estesa alla responsabilità civile degli *addetti*, sino ad un massimo di 5, per fatti accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore del *Contraente* nonché per fatto doloso di persone delle quali il *Contraente* deve rispondere.

La garanzia comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo (**con le limitazioni indicate**) i danni:

- A** da conduzione dell'area in cui si svolge l'attività dell'*esercizio commerciale*. La garanzia opera anche per aree non di diretta pertinenza dell'*esercizio* purché esse siano adibite esclusivamente all'attività assicurata.
- B** dall'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione dell'*esercizio commerciale*;
- C** da proprietà o utilizzo di cani da guardia o da difesa;
- D** dall'utilizzo di armi anche improprie allo scopo di difesa personale o dei *beni* assicurati;
- E** per fatto proprio, per fatto di *addetti*, per fatto di *appaltatori*, in relazione ai rischi complementari finalizzati a:
 - soddisfare esigenze gestionali interne dell'*esercizio commerciale*: quali, ad esempio, pulizia, vigilanza, esecuzione di commissioni, operazioni di consegna, prelievo *merci* e materiali (comprese le operazioni di carico e scarico);

- realizzare attività dopolavoristiche dei dipendenti del *Contraente*;
 - partecipare a esposizioni, fiere, mostre e mercati;
- F** provocati (ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile) dagli *addetti* iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge, alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà del *Contraente* od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto.** È fatto salvo il diritto di rivalsa di Credemassicurazioni nei confronti dei responsabili;
- G** provocati dai prodotti dopo la somministrazione o la vendita al dettaglio nell'*esercizio*, **purché la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione.** Sono compresi i danni materiali o corporali che derivino dagli effetti pregiudizievole dei prodotti stessi. **La garanzia è prestata con un massimale per sinistro e per anno assicurativo, di €50.000;**
- H** da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
La garanzia opera purché l'interruzione o sospensione sia conseguente a *sinistro* risarcibile ed è prestata con il limite di risarcimento di €250.000;
- I** a veicoli:
- in sosta o in circolazione nelle aree di pertinenza dell'*esercizio commerciale* oppure in custodia al *Contraente*;
 - sotto carico e scarico,
- ed alle cose trovatesi nei suddetti veicoli.
La garanzia opera:
- **esclusivamente qualora sia coinvolta la responsabilità del *Contraente*;**
 - anche per i veicoli di proprietà degli *addetti* dell'*esercizio commerciale* o di *appaltatori* delle attività o dei lavori di cui alla lettera E.
- In caso di *sinistro* si applica una franchigia di €200;**
- L** causati a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio. **La garanzia è prestata con il limite di risarcimento di €250.000.**

La garanzia vale anche per la responsabilità civile:

- derivante al *Contraente*, per fatto di personale temporaneo;
- del personale temporaneo, mentre svolge, per conto del *Contraente*, l'attività assicurata.

La garanzia opera purché il personale temporaneo sia stato regolarmente acquisito in base alle norme di legge.

10.4 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Credemassicurazioni, nei limiti del massimale riportato nel *modulo di polizza*, tiene indenne il *Contraente* di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi:

- A** degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23.2.2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da *prestatori di lavoro* assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- B** del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23.2.2000 n. 38, cagionati a *prestatori di lavoro* di cui al precedente punto A, per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base dei criteri adottati dall'INAIL.

La presente garanzia:

- **opera a condizione che, al momento del *sinistro*, il *Contraente* sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge;**
- **non opera per le malattie professionali;**
- **si estende agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alla rivalsa INAIL.**

Le garanzie R.C.T. e R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12.6.1984, n. 222.

DOVE ASSICURIAMO

11.1 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione opera per i danni che si verifichino nel territorio dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di S. Marino.

COSA NON ASSICURIAMO

12.1 ESCLUSIONI

Credemassicurazioni non risarcisce i danni:

- A** verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- B** da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;

Credemassicurazioni (esclusivamente per la garanzia di cui al punto 10.1, 10.2 e 10.3) non risarcisce i danni:

- C** da furto;
- D** derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso, anche per gioco o divertimento, di veicoli a motore, aeromobili o natanti (salvo quanto indicato al punto 10.3.F);
- E** derivanti da operazioni di riparazione o manutenzione avvenuti dopo l'esecuzione dei lavori;
- F** a cose in consegna o custodia, o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto indicato al punto 10.3.I;
- G** a cose che vengano trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- H** conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo, salvo quanto indicato al punto 10.2.A;
- I** conseguenti a operazioni svolte da persone non in possesso dei requisiti di legge necessari;
- L** a opere o cose poste in opera, riparate e sulle quali si eseguono i lavori;
- M** da spargimenti di acqua conseguenti a causa diversa da quanto indicato al punto 10.2.C. Sono comunque esclusi i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature anche se conseguente a occlusione, gelo;
(l'esclusione del presente punto 12.1.M è relativa alla garanzia di cui al punto 10.2.C);
- N** derivanti:
 - dalla mancata rispondenza dei prodotti all'uso e alle necessità cui sono destinati;
 - dai prodotti venduti all'ingrosso nell'esercizio commerciale;
 Inoltre Credemassicurazioni non riconosce le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti, quelle di riparazioni o gli importi pari al controvalore del prodotto nonché le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato per i prodotti risultanti difettosi o presunti tali;
(l'esclusione del presente punto 12.1.N è relativa alla garanzia di cui al punto 10.3.G);
- O** derivanti da difetti di installazione o posa in opera;
- P** derivanti dalla proprietà e dalla conduzione di giochi per bambini.

12.2 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

(Delimitazione operante esclusivamente per le garanzie di cui ai punti 10.1, 10.2 e 10.3)

A Non sono considerati terzi nei confronti del Contraente:

- 1 il coniuge, i genitori, i figli del *Contraente* nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- 2 quando il *Contraente* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto 1;
- 3 i *prestatori di lavoro* che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con il *Contraente* subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

Questa esclusione dal novero dei terzi non vale, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime (come definite dall'art. 583 del Codice Penale), per:

- i dipendenti del *Contraente* non soggetti all'obbligo di assicurazione all'INAIL;
- gli *appaltatori* delle attività e/o dei lavori previsti dal punto 10.3.E e i loro dipendenti, nonché per gli *addetti* alle medesime attività, **con esclusione delle persone indicate ai punti 12.2.A.1 e 12.2.A.2.**
- i clienti e i fornitori che, in via occasionale, partecipino a operazioni di carico e scarico.

B Non sono considerati terzi nei confronti degli *addetti* diversi dal *Contraente*:

- 1 il *Contraente*;
- 2 i rispettivi coniugi, genitori, figli, nonché qualsiasi altro parente o affine con loro convivente;
- 3 gli *addetti* tra di loro, salvo per i danni da essi subiti per morte o lesioni personali gravi o gravissime (come definite dall'art. 583 del Codice Penale);

4 ogni altra persona che subisca il danno in occasione della partecipazione manuale alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

Questa esclusione dal novero dei terzi non vale, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime (come definite dall'art. 583 del Codice Penale), per:

- gli *appaltatori* delle attività e/o dei lavori previsti dal punto 10.3.E e per i loro dipendenti.
- i clienti e i fornitori che, in via occasionale, partecipino a operazioni di carico e scarico.

Relativamente alla Garanzia Proprietà del *Fabbricato* (punto 10.2), si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai punti 12.2.A.1 e 2 **che si intendono riferite all'Assicurato.**

12.3 LAVORATORI PARASUBORDINATI

I lavoratori parasubordinati, soggetti all'obbligo di iscrizione all'INAIL da parte del *Contraente*, sono considerati terzi per i soli danni a cose, a condizione che non subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e purché non ricorrano le ipotesi indicate al punto 12.2.A.1,2 e 3, nel qual caso non sono comunque considerati terzi.

I lavoratori parasubordinati sono considerati Prestatori di lavoro ai fini della garanzia di cui al punto 10.4 (R.C.O.).

12.4 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia opera entro i limiti e il *massimale* indicato nel *modulo di polizza* il quale resta, a tutti gli effetti, unico anche nel caso sia coinvolta la responsabilità di più di uno degli *Assicurati*.

Tuttavia il *massimale* verrà utilizzato in via prioritaria a copertura del *Contraente* ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri *Assicurati*.

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO

13.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso scritto a Credemassicurazioni, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (ai sensi dell'art. 1913 del codice civile).

L'*assicurato* deve inoltre segnalare a Credemassicurazioni qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento.

13.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Credemassicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, a nome dell'*Assicurato*. Designa, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, Credemassicurazioni, a richiesta dell'*Assicurato* e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico di Credemassicurazioni le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato* entro il limite di un importo pari a un quarto del *massimale* indicato nel *modulo di polizza*; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite fra Credemassicurazioni e l'*Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Credemassicurazioni non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

13.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'*Assicurato* è responsabile verso Credemassicurazioni di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 13.1.

SEZIONE ASSISTENZA

Le garanzie sottoindicate sono sempre operanti e richiamate nel *modulo di polizza*.

Credemassicurazioni eroga la prestazione di assistenza nel caso si renda necessaria a causa degli eventi di seguito indicati.

Per poterne usufruire l'*Assicurato* deve contattare la *Centrale Operativa*, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile a mezzo telefono:

DALL'ITALIA
NUMERO VERDE
800 896 991

DALL'ESTERO
PREFISSO INTERNAZIONALE SEGUITO DA
+ 011 742 55 66

COMUNICANDO:

- le proprie generalità;
- il numero di *polizza*;
- il tipo di assistenza richiesta;
- il numero di telefono del luogo di chiamata e l'indirizzo, anche temporaneo.

COSA ASSICURIAMO**14.1 INVIO DI UN IDRAULICO**

Qualora l'*Assicurato* necessiti dell'intervento d'emergenza di un idraulico presso l'*esercizio commerciale* per allagamento, mancanza totale d'acqua o di riscaldamento dovuti a rottura, occlusioni o guasto di condutture e altre componenti fisse dell'impianto idraulico o termico, **la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di €200 per sinistro.**

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Credemassicurazioni, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

- interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dovuto a occlusione di condutture fisse di scarico dell'impianto idraulico facenti parte della colonna di scarico condominiale o di altre tubazioni di proprietà comune;
- rottura, occlusione o guasto di rubinetti, boiler e di tubature mobili collegate o meno a qualsiasi apparecchio;
- infiltrazioni derivanti da guasto di rubinetti o di sanitari.

14.2 INVIO DI UN ELETTRICISTA

Qualora l'*Assicurato* necessiti dell'intervento d'emergenza di un elettricista presso l'*esercizio commerciale* per mancanza di corrente dovuta a guasto d'interruttori, impianti di distribuzione o prese di corrente, **la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di €200 per sinistro.**

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Credemassicurazioni, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

- interruzioni della fornitura dovute all'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dell'*esercizio commerciale*.

14.3 INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME

Qualora l'*Assicurato* necessiti dell'intervento d'emergenza di un fabbro o di un falegname presso l'*esercizio commerciale* perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:

- furto, consumato o tentato;
- smarrimento, scippo, rapina, rottura delle chiavi;
- guasto o scasso di serrature o serrande,

la Centrale Operativa provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi fino alla concorrenza di €200 per sinistro.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'intervento è limitato all'accesso all'esercizio commerciale, alle finestre ma non alle porte interne.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Credemassicurazioni, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

14.4 INVIO DI UN FRIGORISTA

Qualora l'*Assicurato* necessiti dell'intervento d'emergenza di un frigorista presso l'*esercizio commerciale* per il mancato o irregolare funzionamento di impianti di refrigerazione dovuto a guasto elettrico del frigorifero o della cella frigorifera, **la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di €600 per sinistro.**

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Credemassicurazioni, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

14.5 RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO

Qualora il titolare dell'*esercizio commerciale*, nel corso di un viaggio a oltre 50 Km dall'*esercizio commerciale*, debba rientrare essendo stato colpito l'*esercizio commerciale* stesso da un evento di tale gravità che, a giudizio dell'Autorità o del tecnico intervenuto, rende necessaria la sua presenza, la *Centrale Operativa* mette a sua disposizione, tenendone il costo a carico di Credemassicurazioni:

- un biglietto per il rientro in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto;
- un'autovettura a noleggio, a chilometraggio illimitato e per un massimo di tre giorni. La prestazione è garantita durante l'orario di apertura dei centri di noleggio convenzionati con la *Centrale Operativa*.

Restano a carico dell'Assicurato le spese di carburante, di pedaggio, di traghetto e le assicurazioni non obbligatorie a termini di legge.

La *Centrale Operativa* ha facoltà di contattare l'Autorità o il tecnico intervenuto.

14.6 TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA

Qualora, a seguito di infortunio o di malore che colpisca, un *addetto* o un cliente nell'*esercizio commerciale*, sia richiesto il trasporto in autoambulanza nella struttura sanitaria più vicina idonea a garantirgli cure specifiche, la *Centrale Operativa* provvede all'invio fino alla concorrenza di €300 per evento.

COSA NON ASSICURIAMO

15.1 ESCLUSIONI

Credemassicurazioni non presta le garanzie qualora il *sinistro* sia conseguenza diretta di:

- A** guerre, insurrezioni, occupazioni militari;
- B** eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
- C** trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
- D** atti dolosi compiuti o tentati dall'*Assicurato*;

Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie.

La garanzia è fornita in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

GESTIONE DEL SINISTRO

16.1 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato deve contattare immediatamente la *Centrale Operativa* e deve fornire ogni informazione richiesta.

Credemassicurazioni ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

16.2 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Credemassicurazioni non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi.

Credemassicurazioni non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019

Glossario

Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza.

ADDETTI

Il titolare dell'esercizio, i suoi familiari coadiuvanti, i dipendenti, gli apprendisti e chiunque altro, a qualsiasi titolo, presti la sua opera nell'esercizio commerciale **purché in regola con gli obblighi di legge.**

Non sono considerati addetti gli appaltatori e i loro dipendenti.

APPALTATORE

La persona o l'impresa a cui l'Assicurato cede direttamente l'esecuzione di una parte delle attività dichiarate nel modulo di polizza o ne autorizza l'esecuzione.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ATTI DI TERRORISMO

Atti, caratterizzati dall'uso di violenza, svolti da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

BENI

Fabbricato e contenuto, anche se di proprietà di terzi.

BLUE ASSISTANCE - CENTRALE OPERATIVA

La struttura di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

CASSAFORTE

Qualsiasi contenitore definito dal costruttore cassaforte o armadio corazzato.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

CLIENTE

Persona presente nell'esercizio commerciale per acquistare un prodotto/ricevere un servizio. **Non sono considerati clienti gli addetti, gli appaltatori, i fornitori e gli altri soggetti che a vario titolo possono accedere all'esercizio commerciale.**

CONTENUTO

Complesso dei beni esistenti nell'esercizio commerciale, così classificati:

• **Attrezzatura:** mobilio e arredamento, macchinario e altre apparecchiature dell'esercizio commerciale, impianti di prevenzione e di allarme.

• **Merci:** prodotti destinati alla vendita o in lavorazione o riparazione, imballaggi, oggetti personali degli addetti, **escluso quanto compreso in altre definizioni.**

• **Valori,** anche di proprietà degli addetti: denaro, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali e qualsiasi altro documento o carta che rappresenti un valore.

Sono esclusi dall'assicurazione i preziosi e i beni in leasing.

CONTRAENTE

La persona che stipula l'assicurazione.

COSE

Gli oggetti materiali e gli animali.

DEPOSITO ACCESSORIO

Locale unico, destinato in modo esclusivo a deposito accessorio dell'esercizio commerciale ma ubicato presso un indirizzo diverso purché nel medesimo comune dell'esercizio commerciale.

Il deposito accessorio è garantito qualora sia:

- **in possesso degli stessi requisiti (quali, ad esempio, le caratteristiche costruttive del fabbricato o i mezzi di chiusura dei locali) previsti dalla polizza per l'esercizio commerciale.**
- **indicato nel modulo di polizza.**

DIARIA

Importo, che Credemassicurazioni riconosce per ogni giorno lavorativo di interruzione totale dell'attività in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini della garanzia incendio.

ESERCIZIO COMMERCIALE

L'insieme dei locali (compresi eventuali dipendenze e depositi) anche non comunicanti, ubicati all'indirizzo indicato nel modulo di polizza, purché facenti parte di un insieme di edifici non separati da strade ad uso pubblico, nei quali viene esercitata l'attività indicata nel modulo di polizza; sono comprese operazioni di produzione e riparazione purché accessorie e attinenti all'attività.

Si intende compreso nell'esercizio commerciale anche il deposito accessorio purché indicato nel modulo di polizza. **Sono assicurabili gli esercizi commerciali con un solo deposito accessorio.**

FABBRICATO

L'intera costruzione edile e gli edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti che costituiscono l'esercizio commerciale. Sono comprese le sue pertinenze quali cantine, tettoie, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici. Sono inoltre compresi gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel fabbricato e al servizio dello stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende e insegne (purché fissate al fabbricato ed escluse quindi quelle scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radiotelevisive e satellitari (purché fissate al fabbricato), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico). Sono altresì compresi i pannelli relativi ad impianti fotovoltaici e solari termici purché al servizio del fabbricato e installati sullo stesso o nell'area di sua pertinenza. Qualora sia assicurata una porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione e la garanzia si intende prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni.

Sono esclusi l'area, i dehors, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi e le piscine.

FORME DI ASSICURAZIONE

Primo Rischio Assoluto:

forma di assicurazione per la quale Credemassicurazioni risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nel modulo di polizza, indipendentemente dal valore complessivo dei beni.

FRANCHIGIA / SCOPERTO

Parte di danno indennizzabile, espressa rispettivamente in cifra fissa (franchigia) o in percentuale (scoperto) sull'ammontare del danno, che rimane a carico dell'Assicurato o del Cliente.

FURTO

Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

INCENDIO

Combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

INVALIDITÀ PERMANENTE

Perdita definitiva, in misura parziale o totale, della capacità generica a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo succeduto dal 01 gennaio 2013 in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.

LASTRE

Lastre in cristallo, specchio, vetro, plexiglas; insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido **(escluse le parti elettriche)** purché fissate al fabbricato.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale Credemassicurazioni presta la garanzia.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti (Mod. CRS 3531).

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

PRESTATORI DI LAVORO

Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto delle norme di legge, il **Contraente si avvale nell'esercizio dell'attività indicata nel modulo di polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile**. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi.

PREZIOSI

Gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli.

RAPINA

Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso.

SOMMA ASSICURATA

Valore indicato nel modulo di polizza, in base al quale è stipulata l'assicurazione.

VALORE A NUOVO

Fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell'area e gli oneri fiscali se detraibili.

Contenuto (limitatamente all'attrezzatura): il costo di sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono comprese le spese di trasporto e di montaggio. Sono esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

Lastre: il costo di sostituzione di ciascuna lastra con altra nuova uguale oppure, se non disponibile, con altra equivalente per caratteristiche; sono comprese le spese di trasporto e montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE ALLO STATO D'USO

Fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area e gli oneri fiscali se detraibili.

Contenuto (limitatamente all'attrezzatura): il costo di sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE COMMERCIALE

Contenuto (limitatamente alle merci): il valore, in comune commercio, del bene danneggiato o sottratto, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui valori.



Spett.le
Credemassicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Sani 3
42121 Reggio Emilia RE

Polizza Protezione Commerciante: denunciemo un sinistro!

- Numero di polizza _____
- Filiale _____
- Nome del tuo gestore _____

Dati dell'Assicurato

Cognome e Nome _____

Data di nascita ____/____/____

Sesso _____

Domicilio/Residenza: Via _____ n _____

Comune _____ Cap _____ Provincia _____

Telefono/Fax _____

E-mail _____

Attività commerciale svolta _____ Numero di addetti _____

Denuncia

Breve descrizione della modalità di accadimento:

e pertanto richiedo l'attivazione della garanzia (Indicare con una **X**):

Incendio

Indicare probabile casistica di polizza:

- Incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio
- Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali
- Onda sonora determinata da aeromobili
- Urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al Contraente o all'Assicurato né in suo uso o servizio;
- Fumi, gas e vapori
- Caduta di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni
- Crollo totale o parziale del fabbricato direttamente provocato dal sovraccarico della neve

Eventi socio politici

- Danni materiali e diretti ai beni assicurati verificatisi in conseguenza di atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, atti di terrorismo

...segue

Fenomeno Elettrico

Eventi atmosferici

Indicare probabile casistica di polizza:

- Grandine, vento e quanto da esso trasportato
 - Danni da acqua verificatisi all'interno del fabbricato purché conseguenti e avvenuti contestualmente a rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al punto precedente
-

Spargimenti d'acqua e Ricerca del guasto

- Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale di impianti (al servizio del fabbricato) idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici
-

Danni (Ricorso) a terzi da incendio

- Danni materiali e diretti provocati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose di sua proprietà o da lui detenute
-

Danni da interruzione di esercizio

- Danni da documentata interruzione totale dell'attività svolta nell'esercizio commerciale
-

Garanzia Furto

Indicare probabile casistica di polizza:

- Furto a condizione che l'autore del reato si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi
 - Rapina o Estorsione
 - Guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali contenenti i beni ed i valori assicurati
 - Guasti e atti vandalici provocati dai ladri al fabbricato e al contenuto in occasione di furto, tentato furto o rapina
-

Cristalli

- Rottura delle lastre facenti parte del fabbricato
-

Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro

Indicare probabile casistica di polizza:

- Danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione
 - Responsabilità per infortuni sofferti da prestatori di lavoro
-

Data ____/____/____

Firma (leggibile) _____

...segue

Per la Sezione Assistenza

L' Assicurato deve contattare le Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, attivabile a mezzo telefono:

DALL' ITALIA: NUMERO VERDE 800-896991

DALL'ESTERO: PREFISSO INTERNAZIONALE SEGUITO DA 011-7425566

COMUNICANDO:

- Generalità
 - Numero di polizza
 - Tipo di assistenza richiesta
-

Se preferisci, puoi consegnare tutta la documentazione all'intermediario presso cui hai acquistato la tua copertura.

Ti serve una mano per la compilazione? Contatta il numero verde gratuito 800.27.33.36